

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sullo schema di Documento Unico di Programmazione 2024-2026

La scrivente dott. ssa Cristina Odorizzi, Revisore dei conti per il triennio 17.04.2020 – 16.04.2023 nominata con delibera del Consiglio della Comunità n. 7 del 16.04.2020, e rinnovato con delibera n. 8 di data 23.02.2023 fino al 16.04.2026,

- premesso che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schemadi bilancio di cui all'allegato 9 al d.lgs. 118/2011;
- premesso che lo Statuto della Comunità delle Giudicarie ed in particolare l'art. 49 prevede che *“ La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo”*;
- visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il d.lgs. 118/2011, così come rettificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ministeriale ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- preso atto che gli articoli 170 e 174 del d.lgs. 267/2000 dispongono che il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha recepito il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m. con la L.P. 09/12/2015, n. 18, ai sensi della quale, in attuazione all'articolo 79 dello Statuto speciale, gli Enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La medesima legge provinciale n. 18/2015 individua gli articoli del d.lgs. 267/2000 che si applicano agli Enti locali in ambito provinciale;
- Preso atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle;
- Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità: a) il consiglio dei

sindaci; b) il presidente; c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

- Preso atto che, il comma 2 del medesimo articolo, prevede anche che “se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo”.
- Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che “1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente”.
- Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 06.09.2022 è stata ratificata l'elezione a Presidente della Comunità delle Giudicarie del dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo;
- Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 06.09.2022 è stata ratificata la costituzione del Consiglio dei Sindaci;
- Dato atto che il comma 2 dell'articolo 13 della Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, prevede che, fino all'adeguamento dello statuto della Comunità alle disposizioni di questa legge, il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni già attribuite dallo statuto al Consiglio di Comunità, ancorché cessato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020.
- Premesso, altresì, che la L.P. 09/12/2015, n. 18 reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al d.lgs. 118/2011 e rilevato che in applicazione della medesima, a partire dal 2017, per i Comuni/Comunità della Provincia Autonoma di Trento la Relazione previsionale e programmatica, che veniva allegata al Bilancio annuale, è sostituita dal Documento unico di programmazione secondo la disciplina, sopra richiamata, dettata dal principio contabile 4/1 in materia di programmazione e dal d.lgs. 118/2011;
- rilevato che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 sancisce che gli Enti locali adottano il Documento unico di programmazione quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio;
- vista la deliberazione consiliare n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022;
- visto il Decreto del Presidente n. 123 di data 14.11.2023 che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione 2024–2026 della Comunità delle Giudicarie;

- visto lo schema di Documento unico di programmazione 2024-2026 comprendente il programma triennale delle opere pubbliche predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi dell'Ente in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione;
- atteso che lo schema di Documento unico di programmazione 2024-2026 è stato reso disponibile in base all'articolo 174 del d.lgs. 267/2000, all'Organo di revisione, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio medesimo ai fini dell'espressione del relativo parere, analogamente a quanto previsto con riferimento alla Relazione previsionale e programmatica;
- vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli EE.LL. (d.lgs. 118/2011 e ss.mm.): il Documento Unico di Programmazione" di data 29/09/2016;
- vista la L.P. 6 luglio 2022, n. 7, che disciplina l'iter di approvazione del Documento Unico di Programmazione;
- atteso che il parere dell'Organo di revisione sul Documento unico di programmazione, conformemente al principio contabile applicato 4/1, è riferito alla verifica in ordine alla completezza del documento stesso rispetto ai contenuti indicati nel principio ed alla coerenza con gli indirizzi strategici del programma di mandato e non anche alla congruità rispetto alle risorse finanziarie destinate;

ha verificato

- ✓ la coerenza del Documento unico di programmazione con le linee programmatiche di mandato, come da documento di programmazione trasmesso alla scrivente;
- ✓ che il Documento unico di programmazione è completato con i previsti strumenti di programmazione di settore:
 - programma triennale dei lavori pubblici;
 - programma triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (non sono previste tali fattispecie);
 - programma del fabbisogno triennale del personale, che risulta circoscritto alle nuove assunzioni e cessazioni;

ed esprime

parere favorevole in ordine alla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato, (ferma restando la peculiarità dell'attuale situazione commissariale) ed alla completezza del medesimo rispetto ai contenuti previsti nel principio contabile applicato in materia di programmazione.

Tione, 28 novembre 2023

Il Revisore

dott. ssa Cristina Odorizzi

Cristina Odorizzi
